

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 217

10 giugno 2008

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA ALLE SOCIETÀ FIERISTICHE REGIONALI

Oggetto consiliare n. 3695

RELAZIONE

Con il presente progetto di legge la Regione Emilia-Romagna, in attuazione di quanto già previsto dalla Legge regionale 12 del 2000 recante (Ordinamento del sistema fieristico regionale), interviene, integrandone finalità e obiettivi rispetto alla già contemplata scelta di partecipare al capitale sociale dei soggetti gestori dei centri fieristici, dandone attuazione operativa con la presente legge. Il presente progetto di legge si propone di realizzare tale partecipazione nel quadro di accordi con gli enti locali, finalizzati alla condivisione con essi delle decisioni societarie relative ad obiettivi strategici comuni individuati, per consolidarli e svilupparli nell'ambito di quella realizzazione in un sistema fieristico regionale integrato e coordinato, come previsto dalle finalità (art. 1) della stessa L.R. 12/00.

Occorre evidenziare che il progetto di legge si inserisce nel quadro di attuazione e integrazione della Legge n. 12 del 2000.

Con la Legge regionale 12/00 la Regione Emilia-Romagna ha promosso un nuovo "Ordinamento del sistema fieristico regionale" attivando la trasformazione degli enti fieristici da enti pubblici (disciplinati dalla L.R. 21/83) in società per azioni, individuando obiettivi e azioni di sostegno e sviluppo dell'attività fieristica, nonché di qualificazione dei nuovi soggetti fieristici in una dimensione coordinata del sistema fieristico regionale, rappresentando infatti le nuove società fieristiche e i quartieri che esse gestiscono soggetti e infrastrutture di grande rilievo per lo sviluppo del sistema stesso. In particolare, a questo riguardo, va di nuovo richiamato l'art. 1 della L.R. 12/00 che tra i principi generali e le finalità pone proprio l'accento sulla «realizzazione di un sistema fieristico regionale integrato e coordinato quale strumento fondamentale della politica regionale di sviluppo economico e di internazionalizzazione delle attività produttive».

Per queste ragioni e finalità la Legge regionale 12/00 ha previsto azioni di sostegno agli investimenti di qualificazione dei centri fieristici e dei servizi da essi offerti, nonché di sostegno alla promozione internazionale delle attività fieristiche e di internazionalizzazione delle stesse svolte dalle società fieristiche, prevedendo in entrambi i casi, secondo quanto richiamato espressamente all'art. 17 (Iniziative promozionali all'estero) e all'art. 18 (Programma di qualificazione dei centri fieristici) della citata Legge 12/00 la possibilità di realizzare il concorso regionale anche attraverso la partecipazione al capitale sociale

delle società fieristiche (soggetti gestori dei centri fieristici) o di società da esse promosse.

Come testimoniato in questi anni, la crescita delle manifestazioni fieristiche (specialmente quelle rivolte ai principali settori nei quali il sistema produttivo regionale ha consolidato una elevata specializzazione e un'eccellenza nazionale e internazionale), la loro attrattività internazionale e la possibilità di internazionalizzarle, nonché l'impiego di conoscenze e di esperienze dei soggetti fieristici operanti in regione a sostegno di azioni e servizi di promozione, sono aspetti che rappresentano tutti altrettante opportunità per le politiche di sostegno produttivo e di marketing territoriale che certamente appartengono alla competenza e alle funzioni della Regione per lo sviluppo regionale.

Completato l'intero processo di trasformazione degli enti fieristici in società fieristiche, e alla luce di quanto fin qui raggiunto, la Regione ritiene importante considerare lo sviluppo degli interventi e delle azioni previsti dalla Legge regionale 12/00 in un'ottica di confronto e condivisione con gli Enti locali divenuti soci delle società fieristiche percorrendo, nel pieno rispetto dell'autonomia delle società fieristiche e dei loro organi, soluzioni di cooperazione e impegni di indirizzo comune con i medesimi Enti locali sia per quanto attiene la condivisione del ruolo della presenza pubblica come configurato dalla L.R. 12/00, anche attraverso l'acquisizione di quote da essi stessi possedute nelle società fieristiche, sia per quanto attiene la verifica di ipotesi per l'attivazione di sinergie e azioni comuni tra società fieristiche regionali.

Sulla partecipazione pubblica si richiama quanto previsto dalla Legge regionale 12/00 e segnatamente all'art. 8 comma 3 lett. a), c), d) e comma 4, che ha indicato la necessaria partecipazione alle società fieristiche (in quanto derivanti dalla trasformazione degli enti pubblici fieristici) di soggetti pubblici e privati; si richiama anche la particolare previsione di maggioranze qualificate o rafforzate per le modificazioni statutarie su alcune scelte fondamentali quali ad esempio: il trasferimento dei marchi e beni inerenti l'esercizio di attività fieristica, l'eventuale costituzione, acquisizione, cessione di partecipazioni in società aventi ad oggetto l'organizzazione e l'esercizio di manifestazioni fieristiche nonché di ogni altra attività connessa o complementare; inoltre, si richiamano le condizioni di legge recepite da tutti gli statuti delle società fieristiche approvati dalla Giunta regionale in sede di trasformazione degli enti in società per azioni secondo le procedure previste dalla legge

stessa, circa la previsione della necessaria approvazione da parte dei soci di parte pubblica per modifiche statutarie relative alle finalità e all'oggetto sociale, nonché alla destinazione del patrimonio immobiliare. La legge ha altresì indicato alle società fieristiche derivanti dalla trasformazione degli enti fieristici, quali soggetti gestori dei centri fieristici, i requisiti di «avere ad oggetto la gestione del centro fieristico e specificamente dei beni mobili ed immobili adibiti a finalità e usi fieristici» e «assicurare su base annuale il reinvestimento di parte degli utili nelle iniziative di sviluppo, valorizzazione e promozione delle strutture e delle attività fieristiche» (si veda art. 7, comma 1, lett. a), b), c)).

La partecipazione azionaria della Regione alla compagine societaria delle società fieristiche è dunque supportata dalle motivazioni e obiettivi esposti e si ritiene debba realizzarsi, in un contesto di cooperazione sulla base di protocolli di accordo sottoscritti con gli Enti locali soci delle società fieristiche al fine di indicare obiettivi comuni e un comune impegno, anche per modalità di espressione comune e di assunzione congiunta di talune scelte: in ordine alla promozione del sistema fieristico regionale, la condivisione dello sviluppo coordinato di un sistema fieristico regionale che comporti l'impegno a valutare tutte le opportunità di relazione, sinergia e integrazione tra le stesse società fieristiche; in ordine al ruolo di garanzia nel rapporto tra società fieristiche e territorio, il mantenimento da parte degli Enti locali e/o di società da essi controllate di una partecipazione che assieme a quella della Regione risulti pari almeno ad un terzo del capitale sociale e, quindi, il permanere del ruolo e dei diritti del socio di parte pubblica nonché l'impegno a sostenere e a mantenere le finalità e l'oggetto sociale delle società fieristiche.

Il progetto di legge si compone di un articolo 1 contenente, in ossequio all'art. 64 dello Statuto regionale, gli obiettivi e le finalità dell'autorizzazione alla partecipazione societaria della Regione Emilia-Romagna alle società fieristiche regionali in attuazione della Legge regionale 12/00; le specifiche condizioni cui è finalizzata la partecipazione regionale alle medesime società fieristiche (e cioè anche mediante accordi con gli Enti locali soci delle società fieristiche per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi comuni); la specifica autorizzazione con l'indicazione del tetto massimo di spesa per gli oneri finanziari derivanti dalla partecipazione.

All'art. 2 del progetto di legge segue la relativa norma finanziaria.

PROGETTO DI LEGGE

Articolo 1

Partecipazione alle società fieristiche regionali

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare alle Società BolognaFiere SpA, Rimini Fiera SpA, Fiere di Parma SpA e Piacenza Expo SpA ai sensi di quanto disposto dall'art. 64 comma 3 dello Statuto regionale Emilia-Romagna ed in coerenza con le previsioni di cui all'art. 8, comma 3, lett. a), b), c) e comma 4 della Legge regionale 25 febbraio 2000 n. 12 (Ordinamento del sistema fieristico regionale).

2. La partecipazione della Regione alle società di cui al comma 1 è finalizzata, anche mediante accordi con gli Enti locali soci delle società fieristiche sopra indicate nell'ambito delle decisioni societarie, a:

- a) affermare, anche in rapporto alle politiche e alle azioni per la promozione dell'internazionalizzazione del commercio con l'estero dei Ministeri competenti e della Regione, il ruolo delle grandi società fieristiche dell'Emilia-Romagna anche attraverso intese di cooperazione fra le società fieristiche regionali e in relazione con altri importanti centri fieristici del Paese;
- b) favorire la cooperazione e l'integrazione delle strategie sul piano commerciale e di organizzazione degli eventi con la valorizzazione delle specializzazioni delle diverse società fieristiche;
- c) individuare tutte le scelte e le opportunità di miglioramento operativo, attraverso integrazione di attività e servizi per il perseguimento di economie di scala e di scopo;
- d) promuovere iniziative comuni per lo sviluppo sui mercati esteri della promozione commerciale e delle nuove iniziative fieristiche in tali mercati;
- e) valutare tutte le opportunità di ulteriori integrazioni societarie.

3. La partecipazione della Regione alla Società BolognaFiere SpA è autorizzata fino ad un importo massimo di Euro 11.000.000,00.

4. La partecipazione della Regione alla Società Rimini Fiera SpA è autorizzata fino ad un importo massimo di Euro 9.000.000,00.

5. La partecipazione della Regione alla Società Fiere di Parma SpA è autorizzata fino ad un importo massimo di Euro 3.000.000,00.

6. Per la partecipazione alla Società Piacenza Expo SpA la Regione è autorizzata all'acquisizione delle quote di partecipazione nella stessa società detenute da Ervet SpA per un importo di Euro 161.000,00.

7. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari, a norma di legge, al fine di perfezionare le partecipazioni di cui ai commi 1 e 2.

8. I diritti conseguenti alla qualità di socio della Regione Emilia-Romagna saranno esercitati dal Presidente della Regione o da un suo delegato allo scopo.

9. Il contenuto di eventuali patti parasociali ed ogni modifica agli statuti delle società, che potranno intervenire successivamente alla partecipazione della Regione, devono essere previamente comunicati alla Giunta della Regione Emilia-Romagna, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 64 dello Statuto.

Art. 2

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante l'istituzione di apposita unità previsionale di base e relativi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati, nell'ambito del Fondo speciale di cui all'U.P.B. 1.7.2.3.29151 e al Capitolo 86620, alla voce n. 25 "Partecipazione della Regione Emilia-Romagna al capitale sociale dei soggetti gestori dei centri fieristici", del Bilancio di previsione per l'esercizio 2008, così come modificato dall'apposito provvedimento di variazione dello stesso.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propri atti le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa a norma di quanto disposto dall'art. 31 della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

